



STATUTO

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

È costituita una mutua di assistenza e previdenza denominata "UNIONE MUTUA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO", che nel presente statuto viene indicata per brevità con la parola "Mutua". La Mutua è regolata dalla Legge del 15 aprile 1886 n. 3818 riguardante le Società di Mutuo Soccorso, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2

La Mutua ha la sua sede in Roma. La durata della Mutua è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. Possono essere istituite sedi ed uffici in altre località.

ART. 3

La Mutua ha come suo oggetto esclusivo le attività previste dalla Legge 3818 del 1886, ed in particolare:

- 3.1) Erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- 3.2) Erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- 3.3) Erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei Soci deceduti;
- 3.4) Erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- 3.5) Erogazioni di contributi economici e/o sussidi sotto qualsiasi forma nei confronti dei soci nel rispetto dei requisiti della vigente normativa in materia di società di mutuo soccorso.

La società non può svolgere attività diverse da quelle previste dalla vigente normativa in materia di società di mutuo soccorso, né può svolgere attività di impresa salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relative alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi. Le attività di cui sopra sono svolte dalla Mutua nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

ART. 4

I Soci possono essere suddivisi in distretti, nell'ambito dei quali vengono tenute le assemblee separate, come specificato agli Artt. 15 e segg. e nel regolamento applicativo. L'istituzione dei distretti e l'assegnazione dei Soci agli stessi sono regolamentati dall'organo amministrativo che provvede, altresì, per quanto ulteriormente occorrente, alla disciplina normativa della materia, nell'ambito del regolamento applicativo.

ART. 5

Il numero dei Soci è illimitato. L'adesione alla Mutua avviene direttamente e con l'eventuale assegnazione dell'associato ai distretti di cui al precedente art. 4 (quattro). I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I Soci si articolano in categorie cui corrispondono diversi obblighi e diritti. In particolare vengono previste le seguenti categorie:

UNIONE MUTUA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Via Tiburtina, 1274 - 00137 - Roma (RM) - Numero Verde: 800 77 80 36

P. IVA: 14565861003 - REA: RM-1530786 - Albo: C125303

www.unionemutua.it - info@unionemutua.it - unionemutua@unapec.it



5.1) Soci Ordinari: sono soci ordinari i Fondatori e quanti siano successivamente ammessi a tale qualifica dall'organo amministrativo. I Soci ordinari partecipano a tutte le attività della Mutua e hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni/assistenza mutualistiche previste dal rapporto associativo.

5.2) Soci Sostenitori: sono Soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali. I soci sostenitori devono versare i contributi associativi e non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica. Non possono partecipare al voto né alla composizione degli organi sociali.

5.3) Soci Partecipanti: i Soci partecipanti aderiscono alla Mutua in forma individuale oppure attraverso convenzioni definite anche in base alle previsioni contenute in contratti collettivi di lavoro, sia nazionali, che integrativi e aziendali. Laddove l'adesione abbia avuto luogo tramite convenzione, l'interruzione della convenzione stessa farà perdere la qualifica di Socio partecipante se non si abbia adesione individuale o tramite altra convenzione. I Soci partecipanti hanno diritto ai sussidi ed alle prestazioni assistenziali mutualistiche, ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Il versamento dei contributi associativi iniziali e periodici può essere a carico del datore di lavoro secondo quanto stabilito dalle singole Convenzioni.

5.4) Soci Onorari: possono essere Soci onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutua. Non sono tenuti al versamento di alcun contributo e non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutua.

ART. 6

Coloro che desiderano diventare Soci Partecipanti della Mutua devono presentare domanda all'organo amministrativo compilando il Modulo di Ammissione in ogni sua parte e specificando cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza, codice fiscale, attività svolta, e ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.

Nella domanda, salvo espressa e motivata deroga deliberata dall'organo amministrativo, deve essere sottoscritto l'impegno a versare la quota di adesione, il contributo associativo annuale, i contributi o gli apporti dovuti per le prestazioni erogate dalla Mutua, nella misura e con le modalità stabilite dall'organo amministrativo.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, senza obbligo di motivare l'eventuale rifiuto, che deve essere comunque notificato all'interessato entro due mesi dalla data di ricezione della domanda.

I Soci, oltre agli obblighi ed ai diritti propri di ogni categoria, hanno l'obbligo di:

- a) Con la sola eccezione dei Soci onorari, sottoscrivere e versare il contributo associativo annuale nella misura stabilita dall'organo amministrativo;
- b) Osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) Cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con questi o con gli interessi della Mutua.

ART. 7

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte dell'organo amministrativo.

UNIONE MUTUA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Via Tiburtina, 1274 - 00137 - Roma (RM) - Numero Verde: 800 77 80 36

P. IVA: 14565861003 - REA: RM-1530786 - Albo: C125303

www.unionemutua.it - info@unionemutua.it - unionemutua@unapec.it



Il diritto alle prestazioni sorge al primo giorno del mese successivo a quello di pagamento dei contributi (salvo sempre l'eventuale periodo di carenza) nei termini e con le modalità fissate nella Convenzione applicabile e/o nelle norme che regolamentano il sussidio.

ART. 8

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, morte o per non aver versato entro sei mesi il contributo di adesione annuale o nel caso di interruzione della Convenzione di cui al punto 5.3.

Il Socio può recedere oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Socio che intende recedere dalla Mutua deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'organo amministrativo. Tale dichiarazione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata o fatta pervenire tre mesi prima o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 9

Il Socio può essere escluso dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, quando non osserva le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento e quando non si attiene alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.

Il Socio può essere escluso inoltre, quando svolge attività contrastante con gli interessi della Mutua, la danneggia moralmente e materialmente e quando, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo con la Mutua.

La delibera di esclusione potrà essere adottata trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della diffida ad adempiere all'obbligazione sociale.

ART. 10

Il Socio che cessa di far parte della Mutua risponde verso questa per il pagamento dei contributi arretrati e non versati e non ha diritto alla restituzione della quota di adesione al fondo sociale.

TITOLO II - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 11

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) Dal Capitale Sociale formato dalle quote di adesione versate dai Soci. L'importo della quota predetta è stabilita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) Dal Fondo di Riserva o da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi 0 (zero) in previsione di oneri futuri;
- c) Dal Fondo di garanzia costituito da donazioni ed atti di liberalità erogati da qualsiasi soggetto persona fisica e/o persona giuridica pubblica o privata, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato. I lasciti o le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetua, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

Il Patrimonio, occorrendo, è investito presso primari Istituti di Credito.

Il patrimonio sociale è irripartibile tra i Soci durante la vita della Mutua. Il patrimonio residuo in sede di liquidazione deve essere destinato ai sensi dell'art.31.

UNIONE MUTUA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Via Tiburtina, 1274 - 00137 - Roma (RM) - Numero Verde: 800 77 80 36

P. IVA: 14565861003 - REA: RM-1530786 - Albo: C125303

www.unionemutua.it - info@unionemutua.it - unionemutua@unapec.it



ART.12

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31° (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'avanzo netto di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva o agli accantonamenti di cui al precedente articolo. Nessun utile può essere destinato al Socio sotto qualsiasi forma. Il bilancio deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può provvedere alla approvazione del bilancio entro 6 (sei) dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO III - ORGANI DELLA MUTUA - ASSEMBLEA

ART.13

Sono organi della Mutua:

1. L'assemblea dei Soci;
2. l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, se nominato;
3. Presidente;
4. Il Collegio dei Sindaci.

ART.14

L'assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

All'assemblea Ordinaria spetta:

- Approvare il Bilancio annuale;
- Eleggere l'organo amministrativo ed il Collegio dei Sindaci;
- Trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati, dalla Legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo o dal Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo il disposto dell'Articolo 12.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

1. Sulle modifiche statutarie;
2. Sullo scioglimento della Mutua;
3. Sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

ART.15

Le Assemblee sono convocate oltre che dall'organo amministrativo, su richiesta scritta e motivata del Collegio Sindacale o di almeno 1/20 (un ventesimo) dei Soci Ordinari con l'indicazione degli oggetti da trattare. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile.

ART.16

Hanno diritto al voto solo i Soci Ordinari che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno un mese ed in regola con il pagamento della quota di adesione e dei contributi.

Ciascun Socio Ordinario ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro Socio Ordinario mediante delega scritta; ogni Socio Ordinario non può rappresentare più di cinque Soci Ordinari.

UNIONE MUTUA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Via Tiburtina, 1274 - 00137 - Roma (RM) - Numero Verde: 800 77 80 36

P. IVA: 14565861003 - REA: RM-1530786 - Albo: C125303

www.unionemutua.it - info@unionemutua.it - unionemutua@unapec.it



ART.17

La convocazione dell'assemblea, sia di quella ordinaria che straordinaria, è eseguita mediante lettera raccomandata e/o PEC, inviata ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata e si tiene presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.

ART. 18

L'assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci Ordinari; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei votanti sui punti all'ordine del giorno.

Lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto possono essere deliberati solo col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Ciascun Socio Ordinario ha diritto ad un solo voto. Le votazioni sono sempre palesi.

ART.19

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e presieduta dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente (se esistente) o da altro Amministratore designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, scegliendolo anche tra i non Soci. Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

ART. 20

La Mutua può essere amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari. Il Consiglio dura in carica tre esercizi, salvo più ridotta durata stabilita dall'Assemblea, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non siano stati previamente nominati dall'Assemblea. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica il Consiglio decade interamente.

ART. 21

L'organo amministrativo ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità alle Leggi, allo Statuto ed al Regolamento.

L'organo amministrativo assume tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea. In particolare l'organo amministrativo provvede all'aggiornamento e/o modifica del Regolamento, per adeguarlo alla migliore operatività, anche gestionale, della Mutua.

ART.22

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri oppure ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da

UNIONE MUTUA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Via Tiburtina, 1274 - 00137 - Roma (RM) - Numero Verde: 800 77 80 36

P. IVA: 14565861003 - REA: RM-1530786 - Albo: C125303

www.unionemutua.it - info@unionemutua.it - unionemutua@unapec.it



due consiglieri. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo, che delibera a maggioranza dei suoi membri, devono risultare da verbale firmato da tutti gli intervenuti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono essere invitati i Sindaci. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni e rilasciare procure.

ART. 23

L'organo amministrativo è convocato, presso la sede sociale ad altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno, nonché su richiesta a mezzo di lettera, fax, e-mail o telegramma, da spedire non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei Consiglieri presenti e le votazioni sono palesi. È obbligatoria la redazione del processo verbale. Laddove un Consigliere sia personalmente interessato nelle questioni che si discutono, si applicheranno le norme in materia di società per azioni.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 24

L'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci, qualora istituito.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

TITOLO V - POTERI E RAPPRESENTANZA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 25

L'organo amministrativo ha la rappresentanza legale della Mutua di fronte ai terzi ed in giudizio, anche in qualsiasi grado e specie di giurisdizione:

- Convoca l'Assemblea dei Soci con le modalità previste;
- Cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello Statuto e del Regolamento;
- Cura la redazione del Bilancio e della relativa relazione illustrativa da presentare al Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Formula le indicazioni nominative per la attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.

TITOLO VI - IL COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 26

Il Collegio dei Sindaci viene istituito laddove obbligatorio per Legge o per delibera assembleare.

L'organo di controllo è formato da tre Sindaci effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea; debbono tutti rivestire la qualifica di Revisore dei Conti. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

UNIONE MUTUA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Via Tiburtina, 1274 - 00137 - Roma (RM) - Numero Verde: 800 77 80 36

P. IVA: 14565861003 - REA: RM-1530786 - Albo: C125303

www.unionemutua.it - info@unionemutua.it - unionemutua@unapec.it



L'Assemblea stessa stabilisce per i Sindaci la retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

In alternativa al Collegio, può essere nominato un Sindaco Unico, cui si applicheranno le norme dettate per il Collegio, laddove applicabili.

ART. 27

Il Collegio dei Sindaci deve controllare l'amministrazione della Mutua, vigilare sulla osservanza delle Leggi dell'Atto Costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- Accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- Accertare, almeno ogni tre mesi la consistenza della cassa e l'esistenza del valore a dei titoli di proprietà della Mutua e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione a custodia;
- Convocare l'Assemblea quando non vi provveda l'organo competente.

ART. 28

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I Sindaci devono redigere il verbale delle loro Riunioni nell'apposito libro sul quale devono risultare anche gli accertamenti fatti individualmente. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far Iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO VII - IL PERSONALE - IL REGOLAMENTO

ART. 29

Il personale dirigente della Mutua, ed i collaboratori muniti di procura, sono nominati dall'organo amministrativo.

ART. 30

Il funzionamento della Mutua è disciplinato da apposito Regolamento approvato dall'organo Amministrativo.

TITOLO IX - LIQUIDAZIONE - NORME FINALI

ART.31

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altro organismo mutualistico.

ART.32

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni della Legge 3818/1886 e della normativa vigente in materia.

UNIONE MUTUA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Via Tiburtina, 1274 - 00137 - Roma (RM) - Numero Verde: 800 77 80 36

P. IVA: 14565861003 - REA: RM-1530786 - Albo: C125303

www.unionemutua.it - info@unionemutua.it - unionemutua@unapec.it